

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI, FRANZA, BONO PARRINO e BISSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

### Semplificazione di adempimenti fiscali

ONOREVOLI SENATORI. — 1. *Introduzione.* — Si nota ormai da più parti un diffuso senso di rivolta degli imprenditori e piccoli contribuenti non solo con riferimento al carico fiscale-contributivo ma soprattutto con riferimento agli adempimenti, alla contabilità e alle pratiche burocratiche da porre in essere e da svolgere per esercitare un corretto comportamento.

Il piccolo imprenditore per sua natura orienta tutta la propria opera nello svolgimento del lavoro e male si adatta a svolgere con sistematicità una serie spesso complessa di adempimenti amministrativi e contabili.

Lo stesso ricorso al commercialista non è sempre possibile per motivi economici, con la conseguenza di una continua incertezza sulla

corretta esecuzione degli obblighi previsti dalla legge.

Il complesso degli oneri fiscali e contributivi (Irpef, Ilor, contributi previdenziali, contributi assistenziali, tasse e imposte locali, eccetera) a carico dei soggetti va vista nel suo insieme complessivo ed è facile determinare che anche per redditi modesti il complesso del carico si pone al di sopra del 50 per cento; tale argomento va però ripreso in un contesto più generale che da un lato dovrebbe portare ad una ampia riforma del sistema fiscale contributivo, dall'altro ad una parallela riforma delle strutture dello Stato preposte (accorpamento di uffici, eliminazione di altri, ridefinizione di competenze, eccetera).

La stessa riforma fiscale del 1971-1973 ha

ormai bisogno di un'ampia revisione procedendo ad una sistematica rifondazione e non a semplici progressivi aggiustamenti.

Questa proposta non deve essere quindi inquadrata nell'ottica di una riforma nel quadro fiscale-contributivo che deve discendere da valutazioni complessive, da revisione delle strutture e da ridefinizione dell'imposizione, ma piuttosto come un primo passo verso alcune semplificazioni di adempimenti che una volta attuati consentano di alleggerire sia gli obblighi dei contribuenti che le parallele attività degli uffici, per procedere successivamente, con minori problemi, ad una completa ridefinizione.

Si è sempre proceduto finora con l'ottica di inserire nel «ciclo» dell'imposizione tutti i contribuenti, anche gli occasionali e i piccolissimi, senza considerare che così facendo si è talmente appesantito tutto il sistema di trattamento e controllo delle dichiarazioni che, anche in conseguenza di adempimenti sempre crescenti, sta ormai andando verso un irreversibile degrado con la prospettiva non infondata di mandare in prescrizione le dichiarazioni prima ancora di svolgere qualsiasi attività di controllo.

Inoltre, le procedure di controllo formale svolte dagli uffici sulle dichiarazioni esauriscono quasi integralmente le risorse a disposizione, sottraendo risorse ad attività di controllo sostanziale (verifiche ed accertamenti) che ormai vengono svolte solo dalla Guardia di finanza.

L'Amministrazione finanziaria ha valutato sostanzialmente in termini negativi ogni iniziativa tendente a ridurre il numero dei soggetti e il conseguente numero di adempimenti.

La costituzione dei centri di servizio doveva consentire, tramite strutture moderne ed efficienti, lo svolgimento di una crescente attività di controllo formale.

Sembra però che i centri di Roma e Milano (che, come si ricorda, dovevano attivarsi in via sperimentale per poi procedere - in caso di esperimento positivo - a successive estensioni) non stiano mantenendo gli obiettivi prefissati; pur tuttavia si sta procedendo all'attivazione di altri centri, mentre più opportunamente il programma di attuazione andrebbe quantomeno riconsiderato.

Ma una più attenta valutazione, sin dal momento della loro costituzione, avrebbe comunque portato a qualche perplessità sull'efficienza di simili strutture seppure modernamente attrezzate; è l'attività che non va: non è possibile che impiegati dello Stato svolgano a vita un'attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi per verificare le quietanze e le ricevute allegate al solo scopo di evidenziare errori formali per recuperare, tra l'altro, un gettito marginale.

Tutte le dichiarazioni sono sottoposte ad un controllo con una progressiva accentuazione del ritardo nell'esecuzione del lavoro, nè si intravede alcuna possibilità di recupero dei tempi di lavorazione.

È da sottolineare che tale modo di procedere concentra tutta l'attività quasi esclusivamente nel controllo cartolare degli oneri deducibili (ricevute e quietanze) e delle ritenute operate, mentre nessuna attività è svolta per controllare i costi dell'attività imprenditoriale e professionale. Si arriva così all'assurdo che un commerciante che dichiara 100 milioni di costi per la propria attività imprenditoriale e 100 mila lire per una visita medica viene controllato per quest'ultima (se ha allegato la ricevuta in fotocopia o in originale), mentre il controllo dei 100 milioni di costi, che potrebbero celare indebite registrazioni o errori di contabilità, sono demandate ad eventuali (molto eventuali) controlli successivi.

## 2. Quadro di riferimento degli interventi

La diagnosi sopra esposta può sintetizzarsi nei seguenti punti:

- 1) complesso di adempimenti eccessivi;
- 2) complicazioni nella loro esecuzione;
- 3) eccessivo carico fiscale e contributivo;
- 4) eccessivo numero di contribuenti e di dichiarazioni;
- 5) uffici soffocati da valanghe di documenti cartacei (più di 100 milioni all'anno di dichiarazioni, versamenti di acconto e di saldo, rimborsi, eccetera);
- 6) attività di controllo quasi esclusivamente concentrata sugli adempimenti formali;
- 7) degrado irreversibile dell'attività svolta dagli uffici;

8) impossibilità di recuperare in tempi anche medio lunghi il notevole arretrato;

9) aumento del ritardo nell'esecuzione degli adempimenti;

10) necessità di procedere in tempi brevi a interventi contro tale tendenza.

## 2. Proposte

Le proposte operative devono fondamentalmente perseguire i seguenti obiettivi:

1) ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti e/o renderli di più facile esecuzione;

2) ridurre gli adempimenti a carico degli uffici coinvolgendo, ove possibile, altre strutture come ad esempio le aziende di credito;

3) fornire agli uffici un periodo transitorio con ridotta attività per consentire una riorganizzazione del lavoro;

4) concentrare la disponibilità di risorse che si rendano disponibili su attività di controllo sostanziale;

5) innescare dopo un periodo transitorio una riforma sistematica del sistema;

6) dare una caratteristica di transitorietà ad alcune norme di semplificazione e di riduzione degli adempimenti allo scopo di riassorbirle gradualmente quando il sistema avrà riacquisito più efficienza.

Se tali obiettivi sono condivisibili, le proposte operative di seguito indicate si muovono nell'ottica di restituire un po' di efficienza al sistema tributario; efficienza che inevitabilmente, se ben guidata, comporta un incremento anche del gettito.

Esse riguardano:

1) sostituire ad adempimenti del contribuente adempimenti del sostituto d'imposta allo scopo di ridurre dichiarazioni da presentare e rimborsi da effettuare.

Già oggi il sostituto d'imposta riceve dal proprio dipendente un modello sottoscritto con i carichi di famiglia e le detrazioni d'imposta. Tale modello potrebbe essere completato con l'indicazione degli oneri deducibili (Ilor, interessi passivi, polizze di assicurazione, ricevute mediche, eccetera) i cui importi acquisiti dal datore di lavoro sarebbero utilizzati per liquidare l'imposta annuale. La liquidazione potrebbe essere effettuata in via

provvisoria nel mese di dicembre e in via definitiva nel mese di aprile (mese di consegna del modello 101). In tal modo si ridurrebbero notevolmente tutte le dichiarazioni a rimborso dei contribuenti lavoratori dipendenti con oneri deducibili, che assorbono una quantità enorme di lavoro. L'indicazione degli oneri deducibili viene riportata sul modello 101.

I modelli 101 non vengono più presentati. L'anagrafe tributaria, sulla base dei dati dei modelli 770 presentati (su supporto magnetico per i grandi contribuenti e su supporto cartaceo per gli altri), evidenzia, secondo criteri selettivi, le dichiarazioni dei contribuenti da sottoporre a controllo;

2) non allegare alle dichiarazioni documenti giustificativi di oneri deducibili e di ritenute. Acquisire, ove possibile, da altre fonti in modo automatico tali informazioni (sostituti d'imposta, compagnie di assicurazione, aziende di credito, eccetera).

La presente proposta è collegata con quella del punto precedente:

i contribuenti devono trattenerne presso di loro, fino alla scadenza del periodo di prescrizione della dichiarazione, la documentazione a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione dei redditi;

la dichiarazione viene riorganizzata in un unico foglio dove sono indicati i dati anagrafici, gli attuali dati dei quadri «N» e «O» e la liquidazione dell'imposta;

le compagnie di assicurazione e le aziende che operano nel campo del credito fondiario devono inviare all'anagrafe tributaria i supporti magnetici con l'indicazione degli oneri a carico dei soggetti;

l'anagrafe tributaria, sulla base dei dati ricevuti dai sostituti d'imposta (ritenute operate), dalle compagnie di assicurazione e dalla aziende di credito, evidenzia, secondo criteri selettivi, le dichiarazioni dei contribuenti da sottoporre a controllo;

3) presentare alle aziende di credito dichiarazione con contestuale rilascio della ricevuta.

La dichiarazione semplificata, come indicato nel punto precedente, viene presentata ad una azienda di credito in più copie. Nella parte finale, in basso, del foglio costituente la dichiarazione è riportato un quadro da compi-

lare a cura della azienda di credito con l'indicazione dell'importo versato e della data di presentazione.

La seconda copia è rilasciata al contribuente per ricevuta sia del versamento che di presentazione della dichiarazione.

In caso di dichiarazione a rimborso la ricevuta vale solo per la presentazione.

L'azienda di credito acquisisce la dichiarazione su supporto magnetico (attualmente già acquisisce i dati del versamento), riceve una commissione commisurata al costo del servizio e presenta, entro tre mesi dalla data di scadenza della presentazione, i supporti magnetici all'anagrafe tributaria.

Quest'ultima è così in grado, sulla base dei dati su supporto magnetico ricevuti sia dalle aziende di credito che da altri soggetti (come indicato nel punto 2 precedente), di effettuare, già nello stesso anno di presentazione delle dichiarazioni, dei controlli automatici, di individuare i contribuenti con più elevato indice di pericolosità e di segnalare, secondo criteri selettivi, quelli da sottoporre a controllo.

Con le tre proposte citate abbiamo posto l'Amministrazione ad un livello di efficienza decisamente superiore all'attuale, distogliendo enormi risorse dai controlli manuali di documenti cartacei e operando con procedure automatiche di individuazione e segnalazione;

4) ampliare gli incroci automatici, tra dati provenienti da fonti diverse, che l'intervento delle aziende di credito nella ricezione delle dichiarazioni rende possibile in tempi compatibili.

Avendo ridotto decisamente i tempi di lavorazione delle dichiarazioni e quindi disponendo dei dati delle stesse negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria in tempi notevolmente più ristretti rispetto agli attuali, può essere dato notevole impulso agli incroci automatici (esempio, INPS/fisco) ed eliminare (inserendo quindi ulteriori semplificazioni) l'indicazione dei dati manuali (Irpef, IVA, INPS, INAIL, eccetera) sugli attestati di versamento che sono attualmente utilizzati in modo assolutamente marginale ai fini dei controlli;

5) compensare le imposte Ilor e Irpef a fronte dello stesso contribuente.

Esistono numerosi contribuenti che pagano Ilor (esempio, per vecchio appartamento) e

chiedono il rimborso Irpef (esempio, per interessi passivi su mutuo dello stesso). Il contribuente deve comunque versare e l'ufficio deve controllare e poi procedere al rimborso.

In presenza di capitoli di entrata separati per motivi di contabilità pubblica (uno Ilor e uno Irpef), l'imputazione dell'Ilor e dell'Irpef può avvenire tramite elaborazioni automatiche con segnalazioni per il Ministero del tesoro. Non esistendo motivi tecnici e salvaguardando l'imputazione su capitoli, allo scopo di ridurre ulteriormente i carichi di lavoro e di semplificare gli adempimenti del contribuente, la compensazione sembra corretto che venga effettuata;

6) elevare i minimi per i versamenti e per i rimborsi.

Un notevole numero di dichiarazioni si liquidano con importi irrisori di versamento e di rimborso.

Il limite minimo va fissato dal Ministero delle finanze di anno in anno con proprio decreto, allo scopo di eliminare operazioni che in conseguenza della commissione bancaria e del costo del trattamento, diventano negative;

7) eliminare l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni per contribuenti con reddito complessivo, percepito da più parti, al di sotto di una certa soglia.

Alcuni piccoli contribuenti ricevono importi di piccole pensioni, lasciti, eccetera, che sommati insieme non raggiungono il livello minimo stabilito per la presentazione della dichiarazione in presenza di reddito percepito da una sola fonte. Per questi contribuenti va eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione;

8) rivedere il programma di attuazione dei centri di servizio.

In conseguenza della riduzione notevole degli adempimenti sulla base delle proposte citate, il Governo è opportuno che venga autorizzato a rivedere il programma di realizzazione dei centri di servizio non attuando integralmente l'originario programma e ridefinendone i compiti;

9) impegnare il Governo a sostituire gradualmente il regime delle detrazioni di imposta con deduzioni dall'imponibile.

Allo scopo di operare semplificazioni nella dichiarazione, nella liquidazione dell'imposta e nelle procedure di controllo, il governo deve essere impegnato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della norma, un provvedimento che, compatibilmente con il gettito corrente, preveda la graduale sostituzione del regime delle detrazioni di imposta con il regime delle deduzioni dall'imponibile;

10) eliminare le dichiarazioni IVA per i contribuenti con volume d'affari al di sotto di 10.000 UCE (circa 15/18 milioni di lire) prevedendo il solo obbligo del versamento.

Il limite è rilevato dal regolamento di determinazione delle risorse proprie IVA in quanto la CEE consente di non tener conto nel calcolo del contributo di contribuenti al di sotto di 10.000 UCE di volume d'affari.

Per i piccoli contribuenti, circa 1.500.000 soggetti, il regime d'imposta andrebbe semplificato, con determinazione di un *forfait* fisso per milione di vendite e la tenuta di un registro dei corrispettivi.

Il *forfait* fisso porta ad un gettito analogo a quello relativo ai coefficienti di forfetizzazione. Inoltre, per effetto della mancata detrazione da parte delle grandi imprese dell'IVA sulle cessioni fatte dalle piccole imprese che non sarebbe più applicata, con la proposta si otterrebbe un incremento del gettito e un notevole risparmio per i costi di gestione (non facendo presentare la dichiarazione a circa un terzo dei soggetti);

11) porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA quei contribuenti lavoratori dipendenti che esercitano anche attività di impresa e, soprattutto, di lavoro autonomo a *part-time* spesso per prestazioni occasionali. Nell'ambito del limite di 10.000 UCE, se detti contribuenti conseguono corrispettivi fino al 15 per cento

del reddito di lavoro dipendente, non presentano dichiarazione di inizio di attività, non bollano registri, non emettono fatture, non liquidano l'imposta, non presentano le dichiarazioni IVA, non presentano la dichiarazione di cessazione di attività; in altre parole questi soggetti sono esentati da qualsiasi obbligo riguardo a detta imposta;

12) istituire una commissione, della quale facciano parte anche esperti designati dalle categorie imprenditoriali e professionali, per stabilire in via definitiva un sistema di semplificazione per le imprese minori.

In considerazione della prossima scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 17 del 1985 è opportuno prevederne la graduale sostituzione con un regime definitivo.

Si ritiene che lo scopo possa essere meglio perseguito tramite una commissione, articolata in sottocommissioni, integrata da esperti del mondo imprenditoriale e professionale, per pervenire ad un sistema di imposizione più razionale per i piccoli imprenditori.

La commissione deve comunque operare nell'ambito delle seguenti direttrici:

emettere proposte compatibili con il mantenimento del gettito, definendo le modalità operative di applicazione del sistema ma non anche le aliquote e i parametri;

adottare nuovi criteri che consentano di porre gruppi notevoli di contribuenti (soprattutto dettaglianti e operatori dei servizi con acquisizione di materie prime) fuori del campo di applicazione dell'IVA, introducendo un'imposta a carico del contribuente riscossa dal grossista e dal produttore sulla base della merce venduta e secondo coefficienti commisurati all'attività svolta dal soggetto (sistema proposto in Belgio).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica, al fine di semplificare gli adempimenti fiscali dei contribuenti, di ridurre i connessi carichi di lavoro presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette e presso i centri di servizio, di ridurre il trattamento di documenti cartacei sostituendo, ove possibile, il trattamento di informazioni su supporto magnetico, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria allo scopo di coordinare ed adeguare la normativa fiscale con quanto stabilito nei successivi articoli da 2 a 13 della presente legge.

2. Le norme di coordinamento e di adeguamento della normativa devono essere disposte a partire dall'anno di imposta 1988.

3. Il Ministro delle finanze presenta ogni anno al Parlamento un rapporto sullo stato e sulle attività degli uffici per consentire ulteriori adeguamenti e semplificazioni della normativa fiscale.

## Art. 2.

1. I lavoratori dipendenti presentano un prospetto con l'indicazione analitica degli oneri deducibili, approvato con decreto del Ministro delle finanze, al proprio datore di lavoro, entro il mese di novembre, per gli oneri relativi al periodo gennaio-ottobre e, entro il mese di gennaio, per gli oneri relativi a tutto l'anno precedente.

2. In caso di indicazioni inesatte si applicano le sanzioni previste per le indicazioni inesatte sulla dichiarazione dei redditi.

3. Il prospetto in doppia copia è sottoscritto dal lavoratore dipendente che trattiene una copia per sè controfirmata dal datore di lavoro.

4. I dati contenuti nel prospetto sono utilizzati dal datore di lavoro per liquidare l'imposta

dovuta dal dipendente. La liquidazione avviene in via preliminare con la retribuzione del mese di dicembre e in via definitiva entro il mese di aprile dell'anno successivo potendosi avvalere, in caso di incapienza, delle imposte da riversare nei mesi di febbraio e marzo.

5. Gli importi degli oneri deducibili articolati per classi sono riportati nel certificato del sostituto d'imposta (modello 101) consegnato dal sostituto d'imposta al proprio lavoratore dipendente.

6. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il prospetto relativo agli oneri deducibili va presentato al proprio datore di lavoro relativamente al periodo di durata del rapporto; la liquidazione dell'imposta avviene nel mese successivo alla presentazione del prospetto.

7. Ai sostituti d'imposta, per ogni dipendente al quale rilasciano il certificato (modello 101), è riconosciuto un abbuono di imposta di lire 10.000.

8. Le stesse disposizioni previste dai commi precedenti potranno essere adottate per i propri pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri istituti previdenziali con modalità e tempi di operatività differenti in relazione alle strutture organizzative da disporre a cura degli istituti. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una Commissione di nove membri, di cui tre rappresentanti del Ministero delle finanze, tre rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli istituti previdenziali e tre membri esterni designati dal Ministero delle finanze, esperti di materie fiscali, di organizzazione e di elaborazione dati, per definire entro tre mesi dalla nomina le modalità organizzative per l'applicazione del presente comma.

### Art. 3.

1. I lavoratori dipendenti presentano, nel mese di gennaio, al proprio datore di lavoro, un prospetto, approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dell'unità immobiliare posseduta per propria

abitazione e degli elementi riportati sul prospetto per il calcolo del valore locativo.

2. Se il lavoratore dipendente possiede altre unità immobiliari oltre quella della propria abitazione, non si applica la disposizione del primo comma.

3. Il prospetto in duplice copia è sottoscritto dal lavoratore dipendente che trattiene una copia per sè controfirmata dal datore di lavoro.

4. I dati nel prospetto sono utilizzati dal datore di lavoro per calcolare il valore locativo e liquidare, entro il mese di aprile, l'imposta dovuta dal dipendente.

5. L'importo del valore locativo e degli elementi utilizzati per la sua determinazione sono riportati nel certificato del sostituto d'imposta (modello 101) consegnato dal sostituto d'imposta al proprio lavoratore dipendente.

#### Art. 4.

1. I lavoratori dipendenti, esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, sono altresì esonerati dall'obbligo di presentazione del certificato sostitutivo (modello 101) rilasciato dal sostituto d'imposta indicante l'ammontare dei redditi corrisposti, delle ritenute effettuate e degli oneri deducibili dichiarati, che va conservato sino alla scadenza di cui all'articolo 5.

#### Art. 5.

1. Le persone fisiche devono trattenere presso di sè e consegnarle a richiesta degli uffici ed organi dell'Amministrazione finanziaria la documentazione relativa agli oneri deducibili, alle attestazioni relative alle detrazioni, alle attestazioni relative ai versamenti effettuati, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione o il certificato rilasciato dal sostituto d'imposta.

2. In caso di dichiarazione dei redditi a rimborso d'imposta, la documentazione di cui al precedente comma va conservata sino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione.

## Art. 6.

1. La dichiarazione dei redditi (modelli 740 e 740 S), approvata annualmente con decreto del Ministero delle finanze, deve essere riorganizzata e semplificata e strutturata in un unico foglio in più copie contenente esclusivamente:

- a) il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente;
- b) i redditi percepiti e le ritenute subite;
- c) gli oneri deducibili;
- d) le detrazioni d'imposta;
- e) l'importo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da versare o da chiedere a rimborso;
- f) dati e notizie, richiesti dal modello, utili per determinare gli indici di capacità contributiva.

2. I quadri staccati, approvati con il decreto di cui al comma 1, relativi ai diversi redditi percepiti, devono essere utilizzati per il calcolo degli importi da indicare nella dichiarazione di cui al comma 1 e devono essere compilati entro la data di presentazione della dichiarazione e conservati dal contribuente unitamente alla relativa documentazione fino ai termini indicati nell'articolo 5.

## Art. 7.

1. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata ad una delle aziende di credito, delegata alla riscossione dell'imposta, sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente del contribuente. L'azienda di credito quietanza la dichiarazione, in apposito riquadro in calce alla stessa, indicando la data di presentazione e l'imposta incassata e rilascia al contribuente una copia della dichiarazione, che ha valore di ricevuta sia del versamento che della presentazione della dichiarazione.

2. In caso di dichiarazione a rimborso, la copia sottoscritta dall'azienda di credito ha valore di ricevuta della presentazione.

3. L'azienda di credito acquisisce i dati delle dichiarazioni su supporto magnetico e consegna all'anagrafe tributaria i supporti magnetici entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di scadenza della presentazione.

4. Le modalità operative di ricezione, presentazione, inoltro di copia della dichiarazione agli uffici interessati e di invio dei supporti magnetici all'anagrafe tributaria sono definite con decreto del Ministro delle finanze.

5. All'azienda di credito è riconosciuta una commissione commisurata ai costi sostenuti per il servizio reso. Il Ministro delle finanze, sentita una commissione composta da membri dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del tesoro, della Banca d'Italia e dell'Associazione bancaria italiana, stabilisce con proprio decreto il compenso, da adeguare di anno in anno, da corrispondere alle aziende di credito per il servizio reso, nonchè gli importi delle penali da prevedere in caso di inosservanza dei termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

#### Art. 8.

1. I sostituti d'imposta con volume d'affari superiore a 780 milioni di lire presentano all'ufficio competente i supporti magnetici in luogo dei supporti cartacei relativi ai dati dei soggetti ai quali hanno corrisposto compensi delle ritenute effettuate e degli oneri richiesti in deduzione dell'imponibile dai soggetti sottoposti a ritenuta d'imposta.

2. Le compagnie di assicurazione presentano, entro il mese di giugno di ciascun anno, all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, i dati relativi ai soggetti con i quali hanno in vita polizze di assicurazione i cui premi sono deducibili. Le aziende di credito e gli enti che erogano mutui fondiari, i cui interessi sono deducibili, presentano all'anagrafe tributaria, entro lo stesso termine, su supporto magnetico, i dati relativi ai soggetti che hanno un contratto di mutuo in corso. Le modalità operative di presentazione e i dati da registrare sui supporti magnetici sono stabiliti dal Ministro delle finanze tramite proprio decreto.

3. Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad estendere ad altri organismi l'obbligo di presentazione dei dati su supporto magnetico utili all'anagrafe tributaria per effettuare elaborazioni di incroci automatici.

## Art. 9.

1. L'anagrafe tributaria effettua le elaborazioni di incrocio automatico tramite i dati ricevuti su supporto magnetico di cui al precedente articolo e tramite dati acquisiti, anche a campione, da supporti cartacei presentati dai contribuenti minori sostituti d'imposta e, entro un anno dalla data di presentazione delle dichiarazioni, segnala agli uffici nell'ambito della capacità operativa degli uffici stessi e adottando criteri selettivi, i contribuenti con più elevato indice di pericolosità fiscale da sottoporre a controllo.

2. La capacità operativa degli uffici e i criteri selettivi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

## Art. 10.

1. In relazione al minor periodo di tempo necessario per disporre delle informazioni sui contribuenti negli archivi dell'Anagrafe tributaria in conseguenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, gli incroci tra i dati dell'Amministrazione finanziaria e i dati degli istituti previdenziali finalizzati al recupero di base imponibile fiscale e contributiva devono essere effettuati in modo automatico entro due anni dalla data di scadenza più ampia tra quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni e all'effettuazione di versamenti riferite ad un determinato anno di imposta e di contribuzione.

2. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di determinazione delle basi imponibili annuali di riferimento tra dati fiscali e dati contributivi e le modalità operative per lo scambio dei supporti magnetici ai fini dei controlli incrociati automatici.

3. È soppresso l'obbligo di indicazione sugli attestati di pagamento sia fiscali che contributivi dei dati relativi rispettivamente alle contribuzioni e alle imposte.

## Art. 11.

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi determinate nella medesima dichiarazione devono essere compensate in caso di versamento e di rimborso e deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta e il rimborso richiesto.

2. Il Ministro delle finanze comunica al Ministero del tesoro, successivamente al controllo automatico delle dichiarazioni effettuato dall'anagrafe tributaria, i dati relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi.

## Art. 12.

1. Il Ministro delle finanze stabilisce ogni anno con proprio decreto, anche in considerazione dei compensi corrisposti alle aziende di credito, il limite di importo minimo per il versamento diretto, per l'iscrizione dei ruoli e per il rimborso.

## Art. 13.

1. I contribuenti che percepiscono, anche da più fonti, redditi diversi da quelli di impresa e lavoro autonomo e che hanno conseguito un reddito complessivo al di sotto del limite fissato annualmente con decreto del Ministro delle finanze sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione.

## Art. 14.

1. In relazione alla riduzione degli adempimenti a carico dei centri di servizio delle imposte dirette per le semplificazioni conseguenti alla presente legge, dovrà essere rivisto il programma di realizzazione dei centri di servizio ridefinendone il numero, la circoscrizione di competenza per ciascuno e i compiti assegnati anche in relazione alle competenze degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

## Art. 15.

1. Allo scopo di operare ulteriori semplificazioni nella dichiarazione, nella liquidazione dell'imposta e nelle procedure di controllo, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con validità dall'inizio dell'anno successivo all'emanazione delle relative norme, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, che stabiliscano le modalità per la graduale sostituzione del regime delle detrazioni d'imposta con il regime di deduzioni dall'imponibile anche con deduzioni variabili in relazione agli scaglioni di reddito per mantenere la compatibilità con il gettito corrente.

## Art. 16.

1. A partire dal 1° gennaio 1988, le imprese, gli intermediari di commercio e gli esercenti arti e professioni che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari e un totale acquisti e importazioni non superiore al corrispondente valore in lire italiane di diecimila unità di conto europeo, valore che dovrà essere comunicato con il decreto del Ministro delle finanze che approva i modelli delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto, determinano l'imposta in modo forfettizzato per una misura pari ai seguenti importi per ogni milione o frazione di milione di volume d'affari:

a) imprese artigiane, imprese di servizi, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali e assimilati: lire 50.000;

b) commercianti e assimilati: lire 40.000;

c) intermediari di commercio ed esercenti arti e professioni: lire 80.000.

2. Per i contribuenti indicati nel comma 1, le modalità di applicazione dell'imposta sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni:

a) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere

registrate, ma non è consentita l'emissione della fattura;

b) l'ammontare imponibile della cessione di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi;

c) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere solo numerate e conservate.

3. Se nel corso dell'anno il limite di cui al comma 1 è superato, le disposizioni del comma 2 cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno; il contribuente deve altresì comunicare entro quindici giorni all'ufficio IVA competente se intende optare per l'applicazione ordinaria dell'imposta.

4. L'importo indicato nel comma 1 deve essere versato dai contribuenti entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 febbraio per le operazioni registrate rispettivamente il primo, secondo, terzo e quarto trimestre.

5. Anche in caso di assenza di volume d'affari, deve comunque essere versato l'importo indicato al comma 1 entro il 20 febbraio.

6. I contribuenti di cui al presente articolo non devono presentare la dichiarazione annuale.

7. Nell'attestato di versamento relativo al quarto trimestre deve essere indicato, in apposita sezione all'uopo predisposta, il volume d'affari annuo, il totale acquisti e importazioni e il codice d'attività.

#### Art. 17.

1. I contribuenti, che percepiscono redditi da lavoro dipendente e da pensione e conseguono anche altri redditi da attività di impresa e di lavoro autonomo per un importo complessivo non superiore al corrispondente valore in lire italiane di diecimila unità di conto euro-

peo, comunicato secondo le indicazioni del precedente articolo, e che presentano un rapporto tra i ricavi conseguiti da attività di impresa e di lavoro autonomo e il reddito di lavoro dipendente e di pensione non superiore al 15 per cento, sono dispensati da qualsiasi obbligo riguardo all'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 18.

1. Entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle finanze nomina con proprio decreto una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato composta da dieci membri dell'Amministrazione finanziaria, da dieci membri designati dalle associazioni imprenditoriali e professionali e da dieci membri esperti in materia fiscale, di cui due designati dall'Unioncamere, avente lo scopo di predisporre, entro sei mesi dalla data del decreto di nomina, una proposta di legge riguardante un sistema di determinazione con criteri semplificati dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti minori.

2. La commissione può essere articolata in sottocommissioni, nelle quali possono essere chiamati a far parte, con motivata delibera, ulteriori esperti in materia fiscale appartenenti a settori ed attività specifiche.

3. La commissione, nel predisporre la proposta, deve comunque operare nell'ambito delle seguenti direttrici:

a) definire i criteri e le modalità di determinazione delle imposte escludendo considerazioni sull'entità delle aliquote, dei parametri e degli indici;

b) adottare criteri che consentano di porre categorie di contribuenti esercenti attività di commercio al minuto fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto introducendo un'imposta da riscuotere nell'ultimo passaggio, da parte del grossista e del produttore, determinata sulla base dell'imposta sul valore aggiunto applicata e di un coefficiente stabilito per l'attività di commercio al minuto svolta;

c) adottare criteri per la determinazione di redditi medi stimati per categorie omogenee di soggetti;

d) definire modalità di coinvolgimento permanente delle associazioni imprenditoriali e professionali nel sistema di determinazione dei criteri e coefficienti per una ricaduta operativa immediata sulla platea dei soggetti da esse rappresentati, adottando anche procedure per la precettificazione della dichiarazione dei redditi e per il rilascio di attestati di congruità.

4. Ai membri della commissione è corrisposto un compenso analogo a quello stabilito per il comitato tecnico per la riforma tributaria.